



COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 68 del Reg. Data 27.08.2020	OGGETTO	Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100
Parte Riservata all'Area II Bilancio		NOTE
Missione	Programma	
Titolo	Macroaggregato	
Capitolo		
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 19,00, nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Componente Giambona Rosario	X		9) Componente Di Lorenzo Sara	X	
2) Componente Tarallo Roberto		X	10) Componente Longo Donata	X	
3) Componente Giambona Maria		X	11) Componente Salvino Valentina		X
4) Componente Baiamonte Giusto	X		12) Componente Vassallo Beatrice	X	
5) Componente Guercio Letizia Rita	X		13) Componente Di Maggio Vincenzo		X
6) Componente Fricano Francesco	X		14) Componente Giambona Vincenza	X	
7) Componente Puccio Salvatore	X		15) Componente Raveduto Francesco	X	
8) Componente Riccobono Giusy		X	16) Componente Vassallo Erasmo	X	

Presiede Il Presidente Arch. Rosario Giambona

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Sono presenti senza diritto di voto: Sindaco Pietro Puccio, Ass. Billante e Ass.Sollami.

VI° P U N T O O.D.G.

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE, EX ARTICOLO 20 DECRETO LEGISLATIVO 19
AGOSTO 2016, NUMERO 175, COME MODIFICATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 NUMERO 100

PRESIDENTE: Allora, passiamo al punto numero 6: ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 numero 100. Prego ragioniere.

Rag. DI MAGGIO: In pratica questa delibera consiste nell'approvazione della revisione ordinaria di tutte le nostre partecipate. Abbiamo detto poco fa che ne abbiamo quattro. Per quanto riguarda questa diciamo revisione, con questa revisione approviamo le tre, RSU, servizi comunali integrati RSU, ATO Palermo 1, l'AMAP e i servizi comunali SRR. Invece si procede ad alienare la società Città della Costa Nord Ovest, in quanto nasce diciamo per cercare fondi e risorse comunitarie, ma allo stato attuale non ha realizzato questo obiettivo per cui si ritiene di non procedere al mantenimento di questa partecipazione.

PRESIDENTE: Grazie al ragioniere Di Maggio. Ci sono domande al riguardo? Nessuna domanda. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Puccio.

PUCCIO: Favorevoli.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.

VOTAZIONE

VI° P U N T O O.D.G.

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE, EX ARTICOLO 20 DECRETO LEGISLATIVO 19
AGOSTO 2016, NUMERO 175, COME MODIFICATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 NUMERO 100

PRESIDENTE: Per alzata di mano, voti favorevoli? Puccio Salvatore, Giambona Vincenza, Di Lorenzo, Baiamonte, Raveduto, Fricano, Guercio e Giambona Rosario. Per alzata di mano, astenuti? Vassallo Erasmo, Longo Donata e Vassallo Denise. Il Consiglio approva la proposta la delibera.

Rientra in aula il Cons.Giambona Maria (presenti n.12)

N° 14/ Prot.
Area **SECONDA**
Data 29/07/2020



COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° ____ del Reg. Data _____	OGGETTO	Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2018 ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		NOTE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”**

PRESO ATTO dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

PRESO ATTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RICHIAMATA la precedente analisi ordinaria delle partecipazioni dell'ente, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 31/12/2018, avente ad oggetto: “Piano di ricognizione delle società partecipate possedute. (Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100)”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le

- società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Capaci e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del 'Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione della sotto indicata partecipazione:

- Società "Città della Costa di Nord-Ovest S.p.A." (Quote di partecipazione del Comune di Capaci del 8,55%: valore nominale delle quote pari ad € € 10.332,61), in quanto la stessa, che dai principi statutari per cui costituita, doveva occuparsi in particolare del reperimento di risorse e fondi comunitari, negli anni non ha prodotto risultati soddisfacenti tali per il suo mantenimento.

CONSIDERATO che la società Servizi Comunali Integrati S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 68/2018 del tribunale di Palermo;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 -ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 -quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;



RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

TENUTO CONTO del parere espresso dall' Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di approvare**, per le ragioni di cui in premessa, la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, accertandole come da tabella riepilogativa che segue delle partecipazioni detenute:

Nome Partecipata	Codice Fiscale	Quota di partecipazione
Città della Costa di Nord Ovest	04814670826	8,55
AMAP SPA	04797200823	0,000001
S.R.R. (Società per la regolamentazione del Servizio di gestione dei rifiuti) Palermo Area Metropolitana	06269510829	1,143
Servizi Comunali Integrati RSU S.P.A. ATO PA 1 in fallimento	05159940823	8,55

2. **di procedere** all'alienazione/liquidazione della seguente società:

Società "Città della Costa di Nord-Ovest S.p.A." (Quote di partecipazione del Comune di Capaci del 8,55%: valore nominale delle quote pari ad € 10.332,61), in quanto la stessa, che dai principi statutari per cui costituita, doveva occuparsi in particolare del reperimento di risorse e fondi comunitari, negli anni non ha prodotto risultati soddisfacenti tali per il suo mantenimento;


3. **di dare** evidenza che le partecipate di cui sopra, svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate;
4. **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo e la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione
5. **di dare atto** che all'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, il Servizio competente proceda all'invio alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni";
6. **di incaricare** l'Ufficio di Segreteria alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. **di demandare** al Servizio Finanziario l'invio copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 1 e 3, D. Lgs. n. 175/2016;
8. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Il Responsabile del procedimento
Rag. Francesco Paolo Di Maggio




Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, li 29/07/2020


Il Responsabile del procedimento
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci, li 29/07/2020


Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dal Responsabile del servizio Finanziario e dal Collegio dei Revisori;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato verbale

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le ragioni di cui in premessa, la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, accertandole come da tabella riepilogativa che segue delle partecipazioni detenute:

Nome Partecipata	Codice Fiscale	Quota di partecipazione
Città della Costa di Nord Ovest	04814670826	8,55
AMAP SPA	04797200823	0,000001
S.R.R. (Società per la regolamentazione del Servizio di gestione dei rifiuti) Palermo Area Metropolitana	06269510829	1,143
Servizi Comunali Integrati RSU S.P.A. ATO PA 1 in fallimento	05159940823	8,55

2. **di procedere** all'alienazione della seguente società:
Società "Città della Costa di Nord-Ovest S.p.A." (Quote di partecipazione del Comune di Capaci del 8,55%: valore nominale delle quote pari ad € 10.332,61), in quanto la stessa, che dai principi statutari per cui costituita, doveva occuparsi in particolare del reperimento di risorse e fondi comunitari, negli anni non ha prodotto risultati soddisfacenti tali per il suo mantenimento;
3. **di dare** evidenza che le partecipate di cui sopra, svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate;
4. **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo e la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione
5. **di dare atto** che all'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, il Servizio competente proceda all'invio alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni";
6. **di incaricare** l'Ufficio di Segreteria alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. **di demandare** al Servizio Finanziario l'invio copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 1 e 3, D. Lgs. n. 175/2016;

e con la seguente separata votazione

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

COMUNE DI CAPACI
Città Metropolitana di PALERMO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 37 Data 6/8/2020	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.
--------------------------------	--

L'anno 2020, il giorno 6 del mese di agosto, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs N. 175/2016"

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.

Esprime:

parere **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di CAPACI alla data del 31/12/2019.

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Il Collegio dei Revisori

DOTT. FRANCESCO VIZZINI

DOTT. ANTONIO MARIA FRICANO




RAG. ANTONINO POLIZZI

Rapporto di verifica

Nome file **verbale n 38 ricognizio e periodica partecipazioni2.pdf.p7m**

Data di verifica **10/08/2020 07:19:33 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 FRICANO ANTONIO MARIA	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	✓
1	 Francesco Vizzini	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	3	✓
1	 Antonino Polizzi	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	4	✓
	Appendice A		5	

Esito

Firma valida

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 10/08/20 9.19

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 06/08/2020 14:07:08 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: FRICANO ANTONIO MARIA

Seriale: 4285ee3b3ad6a9e8e784b9110cbd2e25

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-FRCNNM68S27C074X

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

Validità: da 15/03/2018 00:00:00 UTC a 14/03/2021 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Esito

Firma valida

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 10/08/20 9.19

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 06/08/2020 16:48:57 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Francesco Vizzini

Seriale: 010826f8

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-VZZFNC63T10A089T

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 12/02/2020 11:22:52 UTC a 12/02/2023 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 10/08/20 9.19
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 06/08/2020 14:39:17 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Antonino Polizzi
Seriale: 01251521
Organizzazione: NON PRESENTE
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-PLZNNN67H30F892I
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,
1.3.76.24.1.1.2,
0.4.0.194112.1.2,
Validità: da 14/07/2020 05:32:35 UTC a 21/09/2023 21:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A

.,C=IT

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC


IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE






Il Segretario Generale
Dott. Ricupati Cristofaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)